



**UFFICIO N.E.P. di .....**  
**avviso dell'ingiunzione (artt 492 e 518 cod. proc. civ.)**

Il sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'intestato Ufficio avvisa il signor .....  
.....  
.....  
che su istanza di .....

.....  
ho pignorato a suo carico i beni mobili elencati nell'odierno verbale la cui copia sarà a sua disposizione per novanta giorni presso l'intestato Ufficio. *oppure*  
ho pignorato <sup>(1)</sup> / sequestrato a suo carico i beni mobili elencati nell'odierno verbale che verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale di .....

CONTEMPORANEAMENTE

- **INGIUNGE** allo stesso di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato in verbale i mobili ed i frutti di essi che sono stati assoggettati alla superiore esecuzione, sotto le pene comminate dall'art. 388 cod. pen.;
- **INVITA** al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- **AVVERTE** che il debitore, ai sensi dell'articolo 495 cod. civ., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 cod. civ., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- **AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 492, 4° c., Cod.proc.civ.** poiché per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione invito il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, **avvertendolo della sanzione di cui all'art. 388 cod. pen. se omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.**

Oggi .....

L'Ufficiale giudiziario

## **Art. 388 cod. pen. -(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)**

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

## LEGENDA

dott. Orazio MELITA Ufficiale giudiziario - U.N.E.P. Caltagirone  
- Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E. -

Non è prevista per legge la consegna per iscritto delle intimazioni di legge, ma oltre che essere di maggiore ausilio per la parte esecutata, può essere utile per noi Ufficiali giudiziari per due motivi:

- 1) nel caso in cui il debitore si presenti presso il nostro Ufficio per rendere la dichiarazione patrimoniale, i colleghi che si trovano a doverla ricevere, hanno tutti gli estremi per poterla ricevere;
- 2) l'indicazione del cronologico serve per meglio reperire la copia che il debitore cerchi presso i nostri uffici.

Non è neanche prevista l'indicazione di quanto esattamente preveda l'art. 388 c.p. anche in questo caso, l'accorgimento adottato serve per dare maggior consapevolezza al debitore della gravità delle violazioni di legge.

## NOTE

- (1) il pignoramento in estensione deve essere inserito nel fascicolo già formato presso il G.E.: